

Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 7

(Relazione politico-programmatica regionale)(2)

1. La RPPR è un atto di indirizzo dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale.

2. La RPPR è articolata in tre parti:

a) la prima parte contiene:

1) l'aggiornamento della situazione e delle tendenze del sistema economico regionale, con particolare riferimento allo sviluppo del reddito, all'occupazione, anche in un'ottica di genere, e alla bilancia commerciale;

2) le valutazioni sullo sviluppo economico e sociale della comunità e del territorio regionale;

b) la seconda parte contiene:

1) il quadro economico-finanziario di riferimento, con la stima delle risorse disponibili nel triennio;

2) l'analisi delle fonti finanziarie, ivi incluse quelle a destinazione vincolata;

3) la descrizione degli obiettivi riferiti alle finalità e funzioni di bilancio e le azioni programmatiche per realizzare gli stessi;

4) gli indirizzi per la programmazione delle attività relative alle unità di bilancio;

c) la terza parte contiene:

1) gli indirizzi per le attività proprie della Regione, nonché gli indirizzi per le attività degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, delle autonomie locali e funzionali relativamente alle funzioni delegate dalla Regione, e di ogni altro soggetto operante

sul territorio regionale quando oggetto di finanziamento regionale;

2) ove la Giunta lo ritenga, la descrizione degli obiettivi e delle azioni programmatiche da compiere in attuazione di politiche organiche trasversali rispetto all'articolazione del bilancio e la relativa dotazione di risorse finanziarie.

3. La RPPR è coordinata, anche successivamente all'avvenuta presentazione, con la legge finanziaria.

(1)

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 17/2008

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 26/2015